RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 82

Fase istruttoria preliminare

Il consigliere istruttore nominato e' responsabile della fase istruttoria preliminare. Il consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:

a) comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;

b) provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;

c) comunica al segnalato e al suo difensore il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, puo' estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore, depositare memorie e documenti;

d) se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	II — Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-82-fase-istruttoria-preliminare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it